



24046-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/01/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO FUMU

Dott. MIRELLA CERVADORO

Dott. MARCO MARIA ALMA

Dott. STEFANO FILIPPINI

Dott. ALBERTO PAZZI

- Presidente - SENTENZA
N. 77/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 29695/2016

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TARANTINO DIEGO N. IL 19/09/1973

MUTO VITO N. IL 27/09/1964

PERITI FEDERICO N. IL 23/01/1978

avverso la sentenza n. 6150/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/02/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della dr.ssa Franco Zacco, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Udito il difensore di Muto Vito avv. Mattia Fontanesi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito il difensore di Perito Federico avv. Giuseppe Ranieri Migale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito l'avv. Paolo Colosimo sostituto processuale dell'avv. Giuseppe De Carlo difensore di Tarantino Diego che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.3.2015, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna dichiarò Muto Vito, Periti Federico, Tarantino Diego responsabili dei reati loro ascritti e, ridotta la pena per la scelta del rito, condannò il Muto alla pena di anni cinque mesi due di reclusione ed € 7.056,00 di multa, il Periti alla pena di anni quattro mesi cinque giorni dieci di reclusione ed € 5.667,00 di multa, il Tarantino alla pena di anni quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 9.2.2016, in riforma della decisione di primo grado assolveva Muto Vito dal reato di cui al capo C1 (arrt.110, 112, 648 ter c.p. e 7 l.203/91), escludeva l'applicazione della recidiva specifica contestata a Tarantino, e rideterminare le pene nei confronti di Muto (anni cinque di reclusione ed euro 7.000,00 di multa), e Tarantino (anni tre, mesi sei, giorni venti ed euro 4.600,00 di multa).

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato Muto Vito, deducendo: 1) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art.606, co.1, lett. e) c.p.p. in riferimento all'accertamento della sussistenza del reato di cui all'art.648 ter c.p. relativamente ai capi di imputazione A1) e B). La consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni da parte dell'imputato è stata dedotta unicamente sulla base della circostanza che il Muto conosceva il Pugliese ed era suo compaesano; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.7 L.203/91 in mancanza di prove che la condotta del Muto abbia agevolato la cosca a cui apparteneva il Pugliese.

Ricorre per cassazione il difensore di Periti Federico deducendo: 1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell'art.606 lett.b) ed e) c.p.p. in particolare in riferimento

all'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152/1991 in quanto pur a voler ritenere provati i fatti le evidenze probatorie dimostrano l'insussistenza del dolo specifico di favorire l'associazione del sodalizio criminoso. Unico soggetto a beneficiare del fatto criminoso era Pugliese Michele non certamente l'intera associazione; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett.e) c.p.p. in relazione alle doglianze sollevate in appello e in particolare sulla configurabilità del reato di cui all'art.648 ter c.p., nonché sulla eccezione sollevata di "ne bis in idem" e in relazione alla determinazione della pena. Periti Federico era il legale rappresentante sia della Emiliana Trasporti Inerti srl che della Inerti La Torre srl., poste sotto sequestro con provvedimento del Tribunale di Crotone del 25.11.2009. Successivamente a tale data nessun elemento riconduce a Periti Federico, e nessuna attività è stata svolta dal medesimo. Unica circostanza dimostrata è la cessione in data 6 agosto 2009 da parte del Periti quale amministratore della Autotrasporti Emiliani Inerti s.r.l. un personale, del semirimorchio Zorzi tg.AC 94255 e il trattore stradale Iveco tg CJ 956 AZ alla VI.TO. Trasporti srl di Tarantino Diego. Il Periti è già stato giudicato (e assolto) dal Tribunale di Crotone per l'intestazione fittizia delle società Autotrasporti Emiliana e Inerti La Torre, in realtà appartenenti a Pugliese Michele (artt.110, 81 cpv c.p. 12 quinquies L.356/1992 e 7 L.203/91); la condotta presa in esame nel procedimento avanti al Tribunale di Crotone andava dal 31.5.2007 al 25.11.2009, ma è la stessa identica presa in considerazione dal procedimento in oggetto in quanto anche se formalmente la contestazione va dal 6 agosto 2009 al novembre 2001 al Periti viene contestato unicamente il compimento di atti fino al 6 agosto 2009. Né rileva la diversa qualificazione giuridica dei fatti. Insufficiente la motivazione in punto pena, e attenuante generiche negate solo per la mancata confessione dell'imputato.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato Diego Tarantino, deducendo: 1) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in relazione all'art. 7 D.L. 152/91 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla aggravante contestata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, in mancanza di prova circa il dolo specifico richiesto dalla norma. Tarantino è del tutto estraneo alle fattispecie delittuose che riguardano tutti i soggetti coinvolti nell'operazione "Pandora" e non conosce alcun soggetto appartenente alla cosca mafiosa Arena-Nicosia; 2) l'inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Tarantino non è collegato con l'ambiente criminale di riferimento e nella vicenda ha avuto un ruolo marginale, quale autista alle dipendenze del Muto. La motivazione sul diniego delle attenuanti è pertanto insufficiente e contraddittoria.

Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza.

Viene quindi depositata, in data 29.12.2016, dall'avv. Mattia Fontanesi, nominato difensore di Muto Vito in data 21.12.2016, memoria illustrativa dei motivi con particolare riferimento all'aggravante di cui all'art.7 L.n.203/91; nella memoria si rileva che il processo a carico degli originari coimputati del ricorrente, tra cui Pugliese Michele, si è concluso con sentenza (n.3473/2016) di condanna, allegata alla memoria, del 15.9.2016 per quanto concerne anche il capi A (in relazione all'attribuzione fittizia degli automezzi di cui ai capi A1 e B del presente procedimento) con esclusione però della circostanza aggravante di cui all'art.7 in questione.

Anche il difensore di Periti Federico con memoria in data 20.12.2016 insiste nell'accoglimento dei motivi, in particolare in relazione alla insussistenza della ritenuta aggravante.

Motivi della decisione

1. Ricorso di **MUTO** Vito.

1.1 Il primo motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, in relazione alle società facenti capo al Tarantino e al Muto (v.pag.31 della sentenza impugnata) e al fatto che le società in questione, anche dopo l'assunzione formale da parte del Tarantino (camionista già dipendente della Trasporti srl) della veste formale di socio unico e amministratore della MUTO Trasporti s.r.l. e della VI.TO Trasporti srl nell'agosto 2008, avevano continuato ad operare amministrate non soltanto dal Tarantino, bensì anche dal Muto. A conforto di tale affermazione, la Corte territoriale ha quindi indicato una serie di inequivoci elementi, tra cui numerose conversazioni telefoniche, intercettate nel marzo del 2011, dalle quali emergeva con tutta chiarezza la cogestione da parte del Muto delle società in questione. In detta loro veste di cogestori della Muto trasporti e della VI.TO trasporti, il Tarantino e il Muto misero quindi a disposizione di Pugliese Michele una di dette due società al fine di consentire il fittizio trasferimento degli otto trattori stradali indicati al capo A) delle imputazioni, dalla Pugliese Trasporti srl alla VI.TO Trasporti srl e degli automezzi di cui al capo B); perfettamente consapevoli che quei mezzi appartenevano al Pugliese, gli imputati li inserirono nei loro complessi aziendali utilizzandoli nella loro attività economica di autotrasportatori, dando conto dell'utilizzo al Pugliese, personaggio di primissimo piano nell'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico degli Arena-Nicosia, come emerso nel procedimento denominato "Pandora" (v.pagg.33-36 della sentenza impugnata). Circa la consapevolezza del Muto e del Tarantino in ordine alla provenienza dei beni (trattori stradali e rimorchi), la Corte non si limita a rilevare che il Muto era compaesano e conoscente da vecchia data del Pugliese, ma indica

anche la conversazione di cui alla telefonata intercettata del 21.4.2011, la quale, benché successiva all'epoca del trasferimento dei beni, appare assai significativa, perché evidenzia che Pugliese è esplicito nell'indicare al Muto le ragioni per cui gli chiede di agire in un certo modo, "ora intestandosi i mezzi, ora cedendoli a terzi" (v.pag.36). Avendo gli imputati ricevuto i beni utilizzati poi nell'ambito della loro attività, e apparendo indubitabile che essi si potessero essere rappresentati (anche a titolo di dolo eventuale) la concreta possibilità che i trattori stradali e i rimorchi del Pugliese fossero il frutto delle sue attività in seno al sodalizio criminoso Arena-Nicosia, la Corte territoriale con motivazione esente da evidenti vizi logici ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.648 ter c.p. essendosi il Muto e il Tarantino resi responsabili del reimpiego di beni di provenienza illecita.

1.2 Il secondo motivo è infondato. L'aggravante in questione è contestata sotto il profilo della agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa.

Premesso che per giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art.7 D.L.n.152 del 1991 conv.in legge n.203 del 1991, ha natura oggettiva riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette pertanto a tutti i concorrenti nel reato (v.Cass.Sez.II, sent.n.52025/2016 Rv.268856), e che integra la circostanza aggravante in questione la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso (v.Cass.Sez.V, sent.n.36842/2016 Rv.268018), ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione con ampia e logica motivazione, non censurabile alla luce dei motivi proposti. A riguardo, la Corte ha infatti rilevato che Tarantino e Muto avevano l'obbligo di rendicontazione nei confronti del Pugliese, e che da una serie di attività di indagine (intercettazioni telefoniche e indagini patrimoniali) è emerso che esistevano flussi finanziari tra l'Emilia Romagna (luogo di utilizzo dei mezzi nel settore dell'autotrasporto) e Isola Capo Rizzuto, di cui erano beneficiari il Pugliese e i suoi familiari; che i mezzi finanziari refluiti al Pugliese e ai suoi familiari, una volta rientrati in Calabria venivano poi utilizzati, tra l'altro, in attività alberghiere (Hotel Aurora, Hotel Fly) facenti capo alla famiglia Pugliese, necessitanti importanti investimenti di capitali rispetto ai quali del tutto incongrua appariva la capacità reddituale della famiglia Pugliese; che le condotte di reimpiego dei beni, provento delle illecite attività dell'associazione mafiosa, hanno avuto nella fattispecie una immanente finalità di agevolazione dell'intero gruppo in considerazione della posizione apicale del Pugliese all'interno del sodalizio criminale Arena-Nicosia (v.pagg.37-39 della sentenza impugnata), e che la circostanza che le utilità sopraindicate potessero in qualche modo trovare un primo concreto destinatario nello stesso Pugliese Michele non si poneva in

contrasto con la finalità perseguita dagli imputati di agevolare comunque l'esistenza del sodalizio criminoso in questione (v.pag.58 della sentenza di primo grado). Né possono assumere rilevanza, in senso contrario, le ulteriori deduzioni di cui ai motivi aggiunti con i quali si evidenzia che nel procedimento nei confronti dei coimputati, tra cui Pugliese Michele, procedimento celebrato con giudizio ordinario, il Tribunale di Bologna con sentenza del 15 settembre 2016, non definitiva, abbia escluso la sussistenza dell'aggravante in questione. A parte il fatto che trattasi di sentenza non definitiva, emessa in data successiva all'impugnata sentenza della Corte d'Appello, rileva il Collegio che l'esclusione dell'aggravante nel diverso procedimento si fonda su questioni di fatto, non valutabili in questa sede, e peraltro emergenti da diverso materiale probatorio, in quanto il presente procedimento è stato celebrato con rito abbreviato.

2. Ricorso di **PERITI** Federico.

2.1 Il primo motivo, nonché i motivi ulteriori di cui alla memoria, in relazione all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l.203/91, sono privi di giuridico fondamento, per le stesse ragioni esposte al punto 1.2

Anche il Periti era poi ampiamente consapevole di chi fosse Pugliese, e di quale sodalizio lo stesso facesse parte. Il Periti era infatti a conoscenza delle vicissitudini giudiziarie del Pugliese, e l'intestazione fittizia della Autotrasporti Emiliana Inerti ha avuto luogo in epoca coincidente con il coinvolgimento del Pugliese, quale elemento di primo piano della cosca 'ndranghetistica Nicosia, nel procedimento denominato "Pandora" (v.pagg.45-48 della sentenza impugnata).

2.2 Il secondo motivo nella parte in cui deduce la questione circa il "*ne bis in idem*" è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., in quanto meramente reiterativo dei motivi d'appello. La Corte, con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici, ha a riguardo rilevato che al di là del diverso titolo di reato, anche le condotte oggetto di contestazione sono diverse. Innanzi al Tribunale di Crotone, era stato contestato al Periti di aver assunto fittiziamente la titolarità di società riconducibili al Pugliese, e il Periti era stato poi assolto dall'accusa perché, pur ritenuta provata la fittizietà dell'intestazione, era stato ritenuto che essa non fosse finalizzata alla elusione di misure di prevenzione bensì all'elusione di pretese fiscali; nel presente giudizio, viene invece allo stesso contestato di avere, nelle vesti di prestanome del Pugliese, compiuto attività di ordinaria e straordinaria amministrazione così consentendo il reimpiego in attività economiche di denaro o di beni provenienti da delitto, tra cui in particolare le cessioni degli automezzi in data 6.8.2009. La condotta contestata e valutata nel procedimento in questione riguarda quindi la successiva e distinta attività di gestione della società, di cui il Periti era "prestanome", e i cui beni aziendali si assumono provenire da delitto (reati presupposti, l'associazione a delinquere ex art.416 bis c.p. e i relativi reati scopo per i

quali il Pugliese è stato condannato con sentenza definitiva). Il presente procedimento ha, pertanto, per oggetto, fatti e contestazioni del tutto diverse rispetto alla fittizia intestazione delle società, che ha formato oggetto di contestazione nel precedente giudizio (v.pagg.42-43 della sentenza impugnata).

2.3 Anche in ordine al trattamento sanzionatorio il motivo è generico, nonché manifestamente infondato. Ai fini della determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, nonché al riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, la Corte ha valutato non solo la gravità dei fatti e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza, ma anche i precedenti, numerosi, importanti e significativi a carico dell'imputato (v.pag.48 della sentenza impugnata).

3. Ricorso di TARANTINO Diego

3.1 Il primo motivo del ricorso di Tarantino è privo di giuridico fondamento per le stesse ragioni illustrate al punto 1.2 per il ricorso di Muto. Circa la sussistenza dei reati contestati ai capi A1 e B per il reimpiego in attività economiche di beni provenienti da delitto anche in capo al Tarantino, la Corte d'Appello ha ampiamente motivato come sopra rilevato sub 1.1 in riferimento al ricorso del Muto, e le censure sul punto da parte del ricorrente sono peraltro del tutto generiche. Parimenti e logicamente motivata la sentenza nella parte in cui delinea gli elementi in base ai quali il Tarantino, che aveva l'obbligo di rendiconto nei confronti del Pugliese, fosse a conoscenza che i beni utilizzati fossero provento dall'attività dell'associazione mafiosa di cui Pugliese era esponente di primo piano e che gli utili derivanti dall'utilizzo dei beni in attività imprenditoriali fossero destinati a refluire in capo al Pugliese, e alla stessa attività dell'associazione mafiosa. Che il Tarantino non avesse mutuato la conoscenza del Pugliese dal Muto si evince poi chiaramente dalla circostanza relativa al viaggio intrapreso dal Tarantino in compagnia del socio Muto a Isola Capo Rizzuto, per rendere conto delle attività direttamente al Pugliese, "abbassando le orecchie e facendo la pecorella", consapevole del ruolo e del rispetto dovuto al Pugliese (v.pag.37 della sentenza impugnata).

3.2 Il secondo motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, del tutto esaurienti e logiche anche in punto determinazione pena, rideterminata nei confronti del Tarantino nei minimi edittali in considerazione della circostanza abbastanza plausibile sulla scorta delle risultanze probatorie che il Tarantino abbia agito coadiuvando scelte in primo luogo attribuibili al Muto, che vantava una conoscenza di più lunga durata con il Pugliese. Anche il diniego delle attenuanti generiche è logicamente motivato stante la gravità dei fatti, il contesto in cui gli stessi ineriscono e la mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza.

Tutti i ricorsi, per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che li compongono, vanno pertanto rigettati.


Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato, il 17.1.2017.

Il Consigliere estensore
Mirella Cervadoro



Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 15 MAG. 2017



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

